Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 258 DEL 18 SETTEMBRE 1982:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. 659.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1982, n. **658.**

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è istituito un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento di « diritto bancario ».

Pertanto nell'art. 27 dello statuto, dopo il secondo comma è inserito il seguente nuovo comma:

« Ai posti di ruolo stabiliti per la facoltà di economia e commercio è aggiunto, a decorrere dall'anno accademico 1980-81 e per la durata di anni 20, un posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di " diritto bancario " ».

La tabella n. 1 (art. 27), annessa allo statuto, concernente i posti di ruolo della suddetta facoltà passa dal 21 + 1 a 21 + 2.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva l'allegata convenzione, stipulata in Milano il 26 gennaio 1979, tra l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e l'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, per il finanziamento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1982

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 209

Rep. n. 99/1979

ISTITUZIONE DI UN POSTO CONVENZIONATO DI PROFESSORE DI RUOLO PRESSO LA FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO DA ATTRIBUIRE ALLA CATTEDRA DI DIRITTO BANCARIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1979 (millenovecentosettantanove), il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 18, in una sala del rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, avanti a me dott. Domenico Lofrese, nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 6 febbraio 1932, residente a Roma, nella mia qualità di vice direttore amministrativo dell'Università cattolica del Sacro Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica con decreto del rettore n. 7494 in data 12 ottobre 1978, con rinuncia, previo mio consenso, di comune accordo dei testimoni, si sono personalmente costituiti i signori:

prof Giuseppe Lazzati, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente per la carica in Milano, largo Gemelli, 1, rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore in data 10 ottobre 1978;

dott. Giuseppe Vigorelli, nato a Novara l'8 ottobre 1923, residente in Milano, via Canova, 25, presidente dell'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio di amministrazione dell'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa in data 25 ottobre 1978;

con l'intervento del sen. dott. Urbano Aletti, nato a Milano il 18 marzo 1923 e residente a Milano, via Santo Spirito, 14, vice presidente della predetta Associazione;

Premesso:

che l'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa ha come scopo quello di sviluppare gli studi superiori e la ricerca nelle discipline bancarie e finanziarie promuovendo e potenziando l'attività didattica di specifici corsi di laurea;

che la predetta Associazione ritiene necessario, per meglio realizzare i propri scopi, promuovere l'attribuzione ad un professore di ruolo della cattedra di diritto bancario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

che l'Università cattolica si è dichiarata disponibile ad aderire a tale iniziativa accettando inoltre la proposta dell'Associazione in unione con altri e con le modalità appresso indicate di versare una somma corrispondente al costo medio di un professore di ruolo nei venti anni della durata di questa convenzione, secondo i calcoli tabellari e gli emolumenti spettanti, desunti dalle tabelle ufficiali del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione;

che il consiglio della facoltà di economia e commercio nella seduta del 13 luglio 1978 ha deliberato l'accettazione della proposta di convenzione e che analoga delibera è stata poi adottata dal senato accademico dell'Università cattolica nella seduta del 9 ottobre 1978 e che il consiglio di amministrazione ha deliberato la medesima accettazione nella seduta del 10 ottobre 1978;

Tutto ciò premesso e richiamato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa affinché presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore venga attuato l'insegnamento di diritto bancario si impegna a versare all'Università medesima un contributo destinato a finanziare un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, pari all'importo complessivo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di professore universitario di ruolo, per un periodo di venti anni.

Nel costo medio per trattamento economico di attività sono compresi gli emolumenti effettivamente spettanti al professore medesimo in virtù di leggi, regolamenti, disposizioni nonché i costi afferenti agli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza, nonché gli oneri conseguenti ai costi per imposizione diretta, indiretta o tassazione e comunque tutti gli oneri che a qualsiasi titolo, causa o ragione dovessero gravare sull'Università cattolica in dipendenza del predetto conferimento della cattedra a professore di ruolo.

Art. 2.

L'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa s'impegna a versare in unica soluzione, entro trenta giorni dalla firma del presente atto, il contributo di cui al precedente art. 1 valutato in L. 250.000.000.

All'importo del suddetto contributo concorre la somma di L. 40.000.000 derivante dal fondo accantonato per « Iniziative per lo sviluppo del corso di laurea in scienze economiche e bancarie ».

Art. 3.

La presente convenzione che garantisce la copertura ventennale della cattedra di diritto bancario a partire dalla data della nomina del primo titolare della cattedra, potrà essere rinnovata di venti anni in venti anni, qualora ciò venga espressamente richiesto dall'Associazione per lo sviluppo degli studi di banca borsa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare almeno un anno prima della scadenza.

Art. 4.

Dichiarano le parti stipulanti che la presente convenzione ha come finalità quelle culturali e di ricerca scientifica, come peraltro si evince dall'articolato che precede e pertanto l'Università cattolica chiede, in ordine alla registrazione, le agevolazioni fiscali del caso.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che, trovandolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con me ufficiale rogante.

L'atto consta di due fogli scritti su cinque facciate intere e nove righe della sesta facciata, comprese le firme.

Giuseppe LAZZATI
Giuseppe VIGORELLI
Urbano ALETTI
Domenico LOFRESE, *rogante*

Registrato a Milano - ufficio del registro atti pubblici, addì 7 febbraio 1979 al n. A 03636, mod. 71/M, serie H - Esatte L. 20.200.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 settembre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Market-Fossolo - Società cooperativa a r.l. per quote », in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei giorni 3, 4 e 5 agosto 1982 nei confronti della società cooperativa « Market-Fossolo - Società cooperativa a r.l. per quote », con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Market-Fossolo - Società cooperativa a r.l. per quote », con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Romagnoli in data 21 gennaio 1971 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Rossella Calastrini nata il 21 gennaio 1955 ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1982

Il Ministro: DI GIESI

(4524)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 36/1982

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 31 luglio 1982, 5 e 23 agosto 1982;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 30/1982: prezzi dei prodotti petroliferi;

provvedimento n. 31/1982: prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione;

provvedimento n. 32/1982: prezzi massimi al consumo delle carni bovine congelate;

provvedimento n. 33/1982: prezzi dei prodotti petroliferi;

provvedimento n. 34/1982: deposito dei listini per i beni di più largo consumo;

provvedimento n. 35/1982: termini per il deposito dei listini per i beni di più largo consumo.

Roma, addì 15 settembre 1982

Il Ministro-Presidente delegato: MARCORA

(4535)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione della indennità di carica spettante ai consiglieri di amministrazione del Consorzio dell'Adda, del Consorzio dell'Oglio e del Consorzio del Ticino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1982, n. 194, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1982, registro n. 11, foglio n. 221, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante ai consiglieri di amministrazione del Consorzio dell'Adda, del Consorzio dell'Oglio e del Consorzio del Ticino, con decorrenza dal 1° luglio 1980, è stata determinata come segue:

compenso mensile lordo per l'attività svolta pari a L. 60.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, previste per legge, statuto o regolamento L. 20.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(4510)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 10 maggio 1982, riguardante la rideterminazione delle quote precedentemente impegnate a favore del comune di Sessa Aurunca, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (pro-terremotati), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1982, alla pag. 5119, all'art. 3, dove è scritto: « Il presente decreto — *che comporta* ulteriore assunzione d'impegno — », deve leggersi: « Il presente decreto — *che non comporta* ulteriore assunzione d'impegno — ».

(4509)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nelle regioni Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo e Basilicata appartenenti al soppresso Ente nazionale prevenzione infortuni.

Con decreto 27 luglio 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Marche, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti al soppresso E.N.P.I., ubicati negli immobili assunti in locazione nella predetta regione. L'immobile sito in Ancona ed i rimanenti beni mobili ed attrezzature di proprietà dello stesso ente sono attribuiti all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore del suddetto ente.

Con decreto 27 luglio 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Veneto, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio degli immobili appartenenti al soppresso E.N.P.I., ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dello stesso E.N.P.I., allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella regione medesima.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore del suddetto ente.

Con decreto 27 luglio 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà del soppresso E.N.P.I. allocati negli immobili assunti in locazione nella medesima regione.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore del suddetto ente.

Con decreto 27 luglio 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Toscana, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio degli immobili appartenenti al soppresso E.N.P.I., ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dello stesso E.N.P.I., allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore del suddetto ente.

Con decreto 27 luglio 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Abruzzo, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti al soppresso E.N.P.I., ubicati negli immobili assunti in locazione nella predetta regione.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore del suddetto ente.

Con decreto 27 luglio 1982 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Potenza, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti al soppresso E.N.P.I., ubicati nell'immobile assunto in locazione nel suddetto comune.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore del suddetto ente.

(4482)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Servizi generali del rettorato - ripartizione tecnica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La prova d'esame avrà luogo presso le officine dell'ufficio tecnico dell'Università di Trieste, via F. Severo, 156 il giorno giovedì 20 ottobre 1982 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(4543)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo della ex carriera direttiva

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n 1086;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 settembre 1979, con il quale sono state approvate — con effetto dal 1° gennaio 1978 — le tabelle dei ruoli organici del Ministero stesso, relativamente alle carriere direttiva (per le qualifiche inferiori a primo dirigente), di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1977 che stabilisce i programmi degli esami del concorso di ammissione nel ruolo delle singole carriere del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presdente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto l'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, con il quale le amministrazioni dello Stato in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono autorizzate a bandire pubblici concorsi con le procedure previste dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 312/1980;

Visto l'art. 26-*quinquies*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50 % dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato in favore dei giovani, di cui alla legge 1° giugno 1977, n 285;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro in data 12 marzo 1982, con il quale è stata concessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica, con riferimento all'anno 1981, la autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1978, n. 249;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della ex carriera direttiva del personale, fatta salva la riduzione di cui all'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova (VII livello) nel ruolo del personale della ex carriera direttiva del Ministero;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a due posti di consigliere in prova (VII livello) nel ruolo del personale della ex carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Un sesto dei posti sopra indicati è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto del ruolo del Ministero con la qualifica di: *a*) segretario capo; *b*) segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo comma.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio.

Possono partecipare al concorso anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze statistiche e demografiche;

laurea in scienze statistiche e attuariali;

laurea in scienze statistiche ed economiche;

laurea in scienze economiche e bancarie o laurea in scienze economiche conseguite presso l'Università di Siena;

laurea in sociologia.

Saranno ritenuti validi eventuali titoli di studio equipollenti;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) godimento dei diritti politici;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 2.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e contenente l'esatta indicazione del concorso al quale il candidato intende partecipare, dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, via Solferino n. 32, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare, dopo il proprio, il cognome del marito);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale;

d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 4).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo, e/o diritto pubblico dell'economia;

2) economia politica, scienza delle finanze, politica economica e finanziaria e statistica economica.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni sulle esperienze di programmazione economica in Italia e all'estero;

b) nozioni di diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee;

c) statistica metodologia e demografica;

d) contabilità di Stato;

e) attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

f) prova facoltativa di lingua straniera (inglese o francese), consistente nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore.

Art. 5.

Svolgimento delle prove

Le prove di esame avranno luogo in Roma. La data delle prove scritte nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno* 30 *novembre* 1982.

La data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali saranno portate a conoscenza degli aspiranti anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica, Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicano le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 9.
Norme applicabili

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Art. 10.
Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica, Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti redatti su carta legale:

1) diploma originale del titoli di studio indicato all'art. 1 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti redatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare. I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti idonei, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possono impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il requisito della buona condotta sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica o presso altre Amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri in prova (VII livello) nel ruolo dell'ex carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Art. 12.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico corrispondente al VII livello, oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 67

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale e del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32 - 00185 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello - le donne coniugate dovranno indicare, dopo il proprio, il cognome del marito) . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . residente dal (1) . . in . . c.a.p. . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a due posti di consigliere in prova - VII livello - nel ruolo della ex carriera direttiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 1 del bando di concorso, perché . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

4) è in possesso del diploma di laurea in . . conseguito nell'anno accademico . . presso l'Università di . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .;

oppure:

non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) desidera sostenere l'esame nelle seguenti lingue straniere . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare il numero di codice di avviamento postale).

. . . . . lì . . . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di 5 anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) *Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare* perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

(4512)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 14 giugno 1982, concernente il concorso, per esami, a sessantaquattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del Tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 7 agosto 1982, alla pag. 5621, all'art. 8, terzo comma, dove è scritto: «La prova *scritta* consiste in un saggio di dattilografia...», deve leggersi: «La prova *pratica* consiste in un saggio di dattilografia...».

(4511)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 34, IN ORBASSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pneumotisiologo;

un posto di assistente del servizio di analisi cliniche e batteriologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione e personale dell'U.S.L. in Orbassano (Torino).

(589/S)

OSPEDALI « BARONE LOMBARDO E MARIA SS. DEL MONTE » DI CANICATTI'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canicattì (Agrigento).

(590/S)

ISTITUTO « CA' D'INDUSTRIA » DI COMO

Concorso ad un posto di aiuto presso l'istituto geriatrico e riabilitativo per anziani non autosufficienti di Como, la casa di riposo per anziani auto e non autosufficienti di Como e « La Solitaria » di Albese con Cassano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto presso l'istituto geriatrico e riabilitativo per anziani non autosufficienti di Como, la casa di riposo per anziani auto e non autosufficienti di Como e « La Solitaria » di Albese con Cassano.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(591/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1982, n. **41**.

I.R.P.E.T. - Istituto regionale per la programmazione economica. Bilancio di previsione 1982.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *dell'8 giugno* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1982, n. **42**.

E.T.S.A.F. - Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale. Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *dell'8 giugno* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1982, n. **43**.

C.R.E. - Centro riferimento attività emotrasfusionale e produzione emoderivati. Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *dell'8 giugno* 1982)

(*Omissis*).

(4178)

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1982, n. **44**.

Contributo finanziario della regione Toscana a favore del comune di Stazzema per interventi volti alla esaltazione dei valori della Resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *dell'8 giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione delle opere e delle iniziative di cui alla legge regionale 3 febbraio 1975, n. 9, la regione Toscana concede al comune di Stazzema un ulteriore contributo di L. 25.000.000 (venticinquemilioni).

Per la erogazione e la utilizzazione del predetto contributo si applicano le norme di cui alla succitata legge regionale.

Art. 2.

Norme finanziarie degli stati di previsione di competenza e di cassa della spesa del bilancio di prevìsione per l'anno finanziario 1982 vengono introdotte, per analogo importo le seguenti variazioni:

Di nuova istituzione:

09640. — Contributo finanziario della regione Toscana a favore del comune di Stazzema per interventi volti alla esaltazione dei valori della Resistenza (legge regionale n. 32/82 - atti del consiglio) . . . . L. 25.000.000

In diminuzione:

70180. — Fondo di riserva per spese impreviste L. 25.000.000

La presente legge è pubblicata, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 aprile 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 maggio 1982.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1982, n. **45**.

Composizione e funzionamento delle commissioni di disciplina delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *dell'8 giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unità sanitaria locale è istituita una commissione di disciplina composta di sei membri effettivi, di cui tre nominati dal comitato di gestione e tre designati dalle organizzazioni sindacali del personale.

Per ciascun membro effettivo, e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

Tutti i membri, sia effettivi che supplenti, devono essere dipendenti dell'unità sanitaria locale.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione ad albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, dal competente ordine o collegio professionale.

Art. 2.

Nomina dei membri

Alla nomina dei tre membri effettivi di sua competenza il comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il comitato di gestione provvede, nella stessa seduta e con le stesse modalità, alla nomina dei tre membri supplenti.

Sempre nel corso della stessa seduta e dopo l'elezione dei supplenti, il comitato di gestione individua per ciascun membro effettivo il rispettivo supplente.

Art. 3.

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

Le designazione dei membri effettivi e supplenti da parte delle organizzazioni sindacali vengono richieste dal presidente dell'assemblea dell'U.S.L. alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

Nel comunicare le proprie designazioni, le organizzazioni sindacali devono indicare per ciascun membro effettivo il rispettivo supplente. La comunicazione delle designazioni effettuate deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo comma.

Nel caso di mancato accordo tra le organizzazioni sindacali sui nominativi da designare, e comunque alla scadenza del termine suddetto, il comitato di gestione provvede autonomamente con le modalità di cui all'art. 2, tenuto conto delle designazioni eventualmente fatte pervenire dalle singole organizzazioni sindacali.

Art. 4.

Costituzione

La commissione di disciplina è costituita con deliberazione del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione nomina il presidente ed il vice-presidente della commissione, scegliendoli fra i membri effettivi di cui al primo comma del precedente art. 2, incarica delle funzioni di segretario un dipendente del profilo professionale «direttori amministrativi», stabilisce la sede della commissione.

Art. 5.

Durata in carica e rinnovo dei componenti

La commissione di disciplina dura in carica tre anni.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione che è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi.

In tal caso il comitato di gestione, con propria deliberazione, dichiara lo scioglimento della commissione e il presidente avvia immediatamente le procedure di rinnovo.

Il presidente e i membri effettivi della commissione non possono essere confermati. Il divieto si applica anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

Art. 6.

Insediamento

All'insediamento della commissione di disciplina provvede il presidente del comitato di gestione, che ne verifica la regolare composizione.

Immediatamente dopo le formalità di cui al precedente comma, il presidente della commissione di disciplina inizia a svolgere le funzioni di sua competenza.

Art. 7.

Presidente

Il presidente della commissione di disciplina convoca e presiede la stessa, ne firma gli atti e le deliberazioni e ne esegue le decisioni. Provvede inoltre all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge. In particolare, fissa al data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione e ne raccoglie le dichiarazioni.

Art. 8.

Membri

I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, se non all'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel rispettivo membro supplente, che interviene a tutte le riunioni della commissione ma non può partecipare alle votazioni e agli altri atti di competenza dell'organo disciplinare, salvo il caso di assenza o di legittimo impedimento del membro effettivo. Il membro supplente sostituisce altresì il membro effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina del nuovo effettivo.

Le dimissioni dei membri effettivi o supplenti sono inviate al presidente della commissione di disciplina, che ne dà immediata comunicazione al presidente del comitato di gestione, dandone notizia nel verbale della seduta della commissione di disciplina immediatamente successiva.

Il membro dimissionario rimane in carica fino alla nomina del successore. A questi ultimi effetti, si procede con le modalità ed i criteri indicati all'art. 2 o all'art. 3, a seconda dei casi ivi previsti.

In materia di astensioni e ricusazioni dei membri della commissione di disciplina, si applicano l'art. 149 e le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Segretario

Il segretario assiste alle sedute della commissione, ne redige i verbali, è responsabile della conservazione degli atti collegiali e presidenziali, della spedizione della corrispondenza, della comunicazione degli avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, della trasmissione di ogni altro atto o documento.

Rilascia copie autentiche dei verbali della commissione.

Collabora inoltre, sotto la direzione del presidente, alla attività di esecuzione.

Art. 10.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti ivi compreso il presidente o chi ne fa le veci e del segretario.

Dal computo è escluso l'eventuale membro aggiunto di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

I membri supplenti sono computati agli effetti della validità delle sedute soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare.

La convocazione delle sedute deve essere comunicata a tutti i membri, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

Salvo contrarie disposizioni di legge, la commissione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle sedute, ivi compresa quella di insediamento, viene redatto verbale firmato dal segretario, dal presidente e dal membro effettivo più anziano presente.

Art. 11.

Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare

Per le infrazioni, le sanzioni e il procedimento disciplinare, si applica al personale delle UU.SS.LL., per le parti compatibili, la normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Competente ad infliggere la censura è il responsabile del servizio cui è assegnato il dipendente. Per servizio si intende l'articolazione organizzativa di cui all'art. 6 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71.

Contro il provvedimento di censura inflitto dal responsabile di servizio è ammesso ricorso al presidente del comitato di gestione, che decide in via definitiva.

Ai responsabili di servizio e ai coordinatori di cui all'art. 18 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, la censura è inflitta dal presidente del comitato di gestione.

L'iniziativa per la irrogazione delle sanzioni della riduzione dello stipendio, della sospensione della qualifica e della destituzione spetta a chi è competente ad infliggere la censura, nonché, per i rispettivi settori, ai coordinatori di cui al precedente comma.

Gli atti che il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, demanda al capo del personale, al ministro e al consiglio di amministrazione sono di competenza, rispettivamente, dei coordinatori di cui all'art. 18, legge regionale 24 maggio 1980, n. 71, ciascuno per il proprio settore, del presidente del comitato di gestione, del comitato stesso.

L'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica per i dipendenti di cui al quarto comma. Gli atti attribuiti, ai sensi dello stesso art. 123, alla competenza del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Repubblica sono presi, rispettivamente, dalla giunta regionale e dal presidente della stessa.

I provvedimenti concernenti la sospensione della qualifica e la destituzione sono comunicati alla giunta regionale.

Art. 12.

Norme transitorie

La presente legge si applica anche al personale transitoriamente assegnato alle unità sanitarie locali, purché sia stata adottata la pianta organica provvisoria ai sensi delle vigenti disposizioni. Le competenze attribuite ai responsabili di servizio e ai coordinatori di settore sono esercitate dai dipendenti cui siano stati provvisoriamente conferiti i corrispondenti incarichi.

I procedimenti disciplinari in corso all'entrata in vigore della presente legge possono essere riassunti nelle forme e secondo le procedure di cui ai precedenti articoli, non oltre i novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La mancata riassunzione nei termini suddetti estingue il procedimento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 aprile 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 maggio 1982.

(4179)

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1982, n. **46.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali e statali per il periodo di attività del bilancio pluriennale 1982-84.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *giugno* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1982, n. **47.**

Legge di bilancio per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *giugno* 1982)

(*Omissis*).

(4180)

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1982, n. **48.**

E.R.T.A.G. - Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale. Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *dell'8 giugno* 1982)

(*Omissis*).

(4181)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 marzo 1982, n. 7-69/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, riguardante l'impiego degli elicotteri di proprietà della provincia autonoma di Trento e l'organizzazione del nucleo elicotteri.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, ed in particolare l'art. 18, ultimo comma, il quale prevede che con apposite norme regolamentari saranno disciplinate l'organizzazione del nucleo elicotteri e le modalità di impiego dell'elicottero;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2283 datata 12 marzo 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta:

di emanare il regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, riguardante l'impiego degli elicotteri di proprietà della provincia autonoma di Trento e l'organizzazione del nucleo elicotteri, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 25 marzo 1982

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1982
Registro n. 37, *foglio n.* 122

Regolamento per l'impiego degli elicotteri di proprietà della provincia autonoma di Trento e per l'organizzazione del nucleo elicotteri.

Art. 1.

L'impiego degli elicotteri provinciali è regolato dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercizio e la manutenzione degli elicotteri provinciali sono affidati al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, all'interno del quale è costituito un apposito nucleo elicotteri, a norma dell'art. 18 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3.

Art. 3.

L'impiego degli elicotteri è autorizzato dal Presidente della giunta provinciale, su proposta del comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, o dal comandante del corpo medesimo.

L'autorizzazione del presidente della giunta provinciale è richiesta per i casi di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) del successivo art. 7, mentre l'autorizzazione del comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento è richiesta per i casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) e *q*) dell'articolo medesimo.

Le funzioni del comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, di cui al presente articolo, sono esercitate, in caso di sua assenza o impedimento e qualora vi sia assoluta

necessità, da altro dipendente che lo sostituisca a norma dell'art. 124, secondo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

Le domande di impiego dell'elicottero devono essere inoltrate dai privati e dagli enti interessati per iscritto al comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco, con indicazione degli scopi e dei motivi della richiesta.

Le disposizioni previste al comma precedente non si applicano nei casi di impiego per servizi di soccorso secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Art. 4.

Al nucleo elicotteri possono essere assegnati sia vigili del fuoco, sia altro personale di ruolo o contrattuale in servizio presso la Provincia.

L'organico del nucleo non può superare le dieci unità.

Nella dotazione di personale deve essere previsto un direttore operativo, un pilota con funzioni di capo pilota, un operatore controllore con funzioni di capo controllo e un addetto ai servizi di segreteria.

I piloti e i meccanici devono possedere le abilitazioni previste, rispettivamente, per la guida e per la manutenzione degli elicotteri in dotazione al nucleo.

Le funzioni di direttore operativo sono incompatibili con quelle di capo pilota.

Art. 5.

Il comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco, in relazione alle esigenze di servizio, stabilisce la composizione del nucleo e assegna agli addetti i vari compiti, sulla base delle abilitazioni tecniche possedute.

Il direttore operativo e il capo controllo indicano al comandante le esigenze del nucleo in termini di materiali, mezzi e personale, riferiscono periodicamente sull'attività del nucleo e possono richiedere l'autorizzazione al comandante di avvalersi dell'opera di consulenti esterni, professionalmente competenti, ogni qualvolta le esigenze di servizio lo richiedano.

Al sottoelencato personale sono in particolare affidate le seguenti funzioni da svolgere alle dirette dipendenze del comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco:

1) direttore operativo: contatti, relazioni e valutazioni per qualsiasi richiesta di intervento del nucleo; responsabile del rilascio e del rinnovo di disciplinari, licenze, permessi ed autorizzazioni per il perfetto svolgimento dell'attività operativa del nucleo; responsabilità dell'attività di segreteria e attività di consulenza nei compiti amministrativi; pubbliche relazioni;

2) capo pilota: istruzione, aggiornamento tecnico e tecnico-pratico di tutto il personale di volo; valutazione della eseguibilità dei servizi richiesti; dichiarazione di idoneità al volo degli elicotteri, dopo le revisioni e i controlli;

3) capo controllo: responsabile dei rapporti tra ufficio tecnico e personale addetto alla manutenzione; responsabilità della perfetta agibilità dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al nucleo; responsabile dei rinnovi e del rilascio dei certificati di idoneità tecnica dell'impresa e del personale; svolgimento delle pratiche richieste dal Registro aeronautico italiano.

Art. 6.

I piloti dovranno essere normalmente impiegati in un'attività di volo minima mensile di almeno cinque ore.

Ciascun pilota deve effettuare almeno due ore di volo della attività minima mensile a scopo addestrativo, durante le quali devono essere svolte attività di esercitazione nelle segnalazioni terra-aria, nell'uso della radio ricetrasmittente in dotazione, nella ricerca e segnalazione di idonei punti di atterraggio, oltre alle attività esercitative rese necessarie dalla natura dei servizi in cui siano impiegati gli elicotteri.

E' compito del capo piloti programmare l'impiego addestrativo dei piloti e di ciascun elicottero, in relazione ai tipi di impiego e alle disposizioni in materia di aviazione civile.

Il direttore operativo può proporre al comandante del corpo la frequenza di corsi di addestramento sia per gli addetti al nucleo, che per quegli operatori esterni al nucleo, che possono essere impiegati in interventi, in cui sia necessario operare in stretta collaborazione con gli elicotteri.

Dei corsi di addestramento devono essere compilati appositi rapporti informativi sull'attività svolta e sul profitto degli allievi.

Per ciascun pilota deve essere compilato dal capo piloti, entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, un dettagliato rapporto sulle missioni di volo effettuate.

Il comandante del corpo stabilisce i turni di servizio del personale, su proposta del direttore operativo e di concerto con il capo controllo in modo da assicurare la continuità del servizio anche nei giorni festivi.

Art. 7.

Gli elicotteri, quando vengono impiegati nell'ambito degli interventi in caso di pubblica calamità, dovranno essere adibiti per:

a) ricognizione immediata della zona interessata;

b) intervento d'urgenza nelle zone meno accessibili;

c) coordinamento delle operazioni di soccorso;

d) trasporto di personale specializzato;

e) trasporto di materiale di soccorso o di prima necessità;

f) rilievi aerofotocinematografici per conto della provincia autonoma di Trento;

g) controllo impianti e strutture di pubblica utilità nelle zone colpite dalle calamità

Nel caso di impiego nell'espletamento dei normali servizi di soccorso, gli elicotteri dovranno essere adibiti per:

h) salvataggio di persone in particolari condizioni di pericolo;

i) trasporto urgente ai luoghi di cura di feriti o ammalati gravi con particolare riferimento ai traumatizzati per infortuni stradali o incidenti sul lavoro;

l) ricerca di persone disperse;

m) soccorso e assistenza a nuclei abitati isolati da fenomeni a carattere locale;

n) ricognizione, trasporto di personale, trasporto attrezzatura leggera e servizio logistico in caso di incendi boschivi interessanti nuclei abitati;

o) installazione di particolari infrastrutture inerenti la protezione civile ed il soccorso;

p) trasporto di radiometristi per misure estese e veloci della radioattività.

Gli elicotteri possono, inoltre, essere impiegati:

q) per voli di istruzione e allenamento in accordo con il soccorso alpino, i vigili del fuoco, il personale medico impiegato nei servizi di soccorso e altro personale addetto a servizi di pronto intervento;

r) per gli altri servizi d'istituto della provincia;

s) per la partecipazione a manifestazioni sportive, per pronto intervento in caso di incidenti;

t) trasporto per conto terzi con precedenza ai voli per i comuni, il CAI-SAT e per altri enti pubblici per servizi inerenti attività di istituto; i servizi di carattere privato, diversi da quelli effettuati in favore del CAI-SAT, potranno essere effettuati solo in caso di comprovata necessità e impossibilità ad utilizzare analoghi servizi di carattere privato operanti nell'ambito locale.

In ogni caso gli elicotteri devono essere utilizzati esclusivamente per gli usi consentiti dal relativo certificato di navigabilità.

Art. 8.

Gli interventi di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) ed s) dell'art. 7, sono da considerarsi gratuiti.

I servizi indicati nello stesso articolo al punto t), vanno suddivisi in due categorie:

servizi a tariffa ridotta (50%) per conto di comuni, CAI-SAT ed altri enti pubblici per servizi inerenti attività di istituto; per i servizi per conto del CAI-SAT, il trasporto di materiale necessario alla costruzione e manutenzione dei rifugi, nonché il trasporto di legna da ardere, qualora risulti necessario, è da considerarsi gratuito nel limite massimo di due ore annue, per rifugio, oltre a quanto previsto dall'art. 18, ultimo comma, della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41;

a tariffa intera tutti i servizi a carattere privato.

Nei servizi a pagamento il comando addebiterà le tariffe in uso in quel momento, previste dalle altre società di trasporto aereo con elicottero dello stesso tipo.

I relativi proventi vengono imputati all'apposito capitolo nella categoria delle poste correttive delle entrate del bilancio preventivo del corpo permanente dei vigili del fuoco. Le ricihieste di interventi di cui ai punti h), i), l), del precedente art. 7, possono essere indirizzate telefonicamente al nucleo elicotteri e sarà il pilota di servizio a programmare l'intervento in base alle istruzioni impartite preventivamente dal capo piloti. In tal caso il pilota di servizio deve tempestivamente avvisare il comandante del corpo o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

I servizi di intervento gratuiti di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *m*), *n*), *o*), *p*) e *q*) vanno autorizzati preventivamente dal comandante del corpo permanente dei vigili del fuoco.

La documentazione di spesa di servizi a pagamento verrà prodotta dal corpo permanente dei vigili del fuoco ed il relativo versamento dovrà essere effettuato presso il tesoriere dello stesso comando.

Art. 9.

Le spese di esercizio e di manutenzione degli elicotteri gravano sul bilancio preventivo del corpo permanente di vigili del fuoco di Trento. Rientrano in tali spese la manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia ed il posteggio, la fornitura del carburante e del lubrificante necessari per il funzionamento e quanto altro possa occorrere per assicurare un'adeguata assistenza tecnica, nonché le spese inerenti gli oneri di assicurazione.

Art. 10.

Per quanto non previsto dalle norme contenute nel presente regolamento si applicano le disposizioni che disciplinano l'uso degli elicotteri da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quelle contenute nel regolamento tecnico del registro aeronautico italiano (R.A.I.) e le altre disposizioni riguardanti l'aviazione civile italiana.

Il presidente della giunta provinciale
MENGONI

(4404)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 luglio 1982, n. 10-72/Legisl.

Parziale modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, riguardante l'impiego di elicotteri di proprietà della provincia autonoma di Trento e l'organizzazione del nucleo elicotteri.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 ed in particolare l'art. 13, ultimo comma, il quale prevede che con apposite norme regolamentari saranno disciplinate l'organizzazione del nucleo elicotteri e le modalità di impiego dell'elicottero;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-69/legisl. di data 15 marzo 1982, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 per l'impiego degli elicotteri di proprietà della provincia autonoma di Trento e l'organizzazione del nucleo elicotteri;

Vista la deliberazione n. 6711 di data 18 giugno 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ago[illegible] n. 670;

Decreta:

Articolo unico

Al primo comma dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-69-legisl. le lettere *h*) ed *i*) sono soppresse.

Dopo il primo comma dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-69-legisl. è aggiunto il seguente comma:

« Gli interventi di cui ai punti *h*) ed *i*) dell'art. 7 saranno posti a carico del fondo sanitario provinciale di cui alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 quale spesa conseguente alla applicazione dell'art. 20, punto 5) della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33. La competente U.S.L. provvederà poi ad effettuare l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del civilmente responsabile ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 8 luglio 1982

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1982
Registro n. 35, *foglio n.* 200

(4405)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. 34.

Norme sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi, ai fini della difesa fitosanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 89 *del* 30 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque intenda impiantare vivai per la produzione di piante e per la produzione di parti di piante destinate alla vendita e chiunque intenda esercitare il commercio di piante, parti di piante e di sementi, deve ottenere previa autorizzazione dal presidente della giunta regionale che la rilascia sentito il parere della commissione di cui al successivo art. 2.

I vivai di piante la cui produzione sia destinata anche all'esportazione devono possedere, oltre ai requisiti richiesti dalla presente legge, quelli stabiliti dai regolamenti comunitari e da specifiche convenzioni internazionali.

I titolari conduttori di vivai, i commercianti di piante e di semi, già in possesso della autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, darne comunicazione al presidente della giunta regionale presentando apposita domanda per il rilascio della autorizzazione ai sensi della presente legge.

La sospensione temporanea e la revoca delle autorizzazioni sono adottate con provvedimento del presidente della giunta regionale, sempre previo parere della commissione di cui al successivo art. 2.

Rimangono escluse dalle disposizioni della presente legge:

a) la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269;

b) la disciplina dell'attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modificazioni e integrazioni;

c) la disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164.

Art. 2.

E' istituita la commissione regionale per la vigilanza sulle attività vivaistiche e sementiere.

La commissione, nominata dalla giunta regionale, è presieduta dall'assessore competente in materia di agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:

a) tre rappresentanti delle associazioni regionali di floricoltori-vivaisti-sementieri;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) due rappresentanti dei consorzi o enti operanti nel campo della moltiplicazione vegetativa;

e) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) tre collaboratori regionali, di cui almeno uno esperto fitopatologo;

g) un rappresentante di ciascuna facoltà universitaria di agraria aventi sede in Emilia-Romagna;

h) due rappresentanti dei rivenditori.

Esplica le funzioni di segretario uno dei collaboratori regionali di cui alla precedente lettera *f*).

La commissione adotta il proprio regolamento interno che viene approvato dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

La commissione di cui al precedente art. 2 esprime pareri:

a) sulle domande di autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge;

b) sulle proposte di sospensione temporanea e di revoca delle autorizzazioni in base ad accertamenti eseguiti in vivaio e presso i punti di commercializzazione;

c) sulla idoneità dei centri di produzione del materiale di super élite e sui centri di produzione del materiale di base destinato alla ditte vivaistiche;

d) sulle proposte di rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro la malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro insetti e gli altri nemici delle stesse, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria;

e) sulla costituzione dei consorzi obbligatori fra proprietari dei terreni, conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate ed insetti o altri nemici delle stesse.

Art. 4.

La regione Emilia-Romagna ha facoltà di fare ispezionare da tecnici collaboratori regionali all'uopo delegati i vivai di piante e i loro prodotti destinati alla riproduzione, ovunque conservati, nonché gli esercizi autorizzati alla preparazione, alla selezione ed al commercio di piante, parti di piante e di sementi allo scopo di accertare la presenza di malattie diffusibili e pericolose.

Il materiale vegetativo che presenti sintomi di infezione o infestazione non può essere ceduto ad alcun titolo se non dopo la avvenuta disinfezione o disinfestazione, eseguite a cura e a spese della ditta interessata.

In presenza di malattie dichiarate diffusibili e pericolose e non eliminabili con i mezzi terapeutici conosciuti, il presidente della giunta regionale può ordinare alla ditta interessata, che deve provvedervi senza indennizzo, la distruzione parziale o totale del materiale vegetale attaccato, nonché degli imballaggi, recipienti e di quant'altro.

La mancata ottemperanza dell'ordinanza di cui al comma precedente può dal luogo alla sospensione temporanea o alla revoca dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 5.

I collaboratori regionali delegati a norma del precedente art. 4 effettueranno periodicamente visite ai vivai anche per favorire il miglioramento e la valorizzazione della produzione fornendo l'opportuna assistenza tecnica e promozionale.

Per lo svolgimento dei loro compiti ispettivi e collaboratori regionali hanno facoltà di accedere a tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, ed a tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante, parti di piante e di sementi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie diffusibili e pericolose e, ove occorra, di curare che si provveda alla disinfezione, alla disinfestazione o comunque alle cure che si rendessero necessarie alle piante, parti di piante e sementi e ad ogni altre materiale vegetale che risulti sospetto di infezione o infestazione, oppure alla distruzione di essi, così come espressamente previsto dall'art. 4 della presente legge.

Fermo restando, ai sensi dell'art. 71 lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza dello Stato in ordine alla organizzazione del commercio con l'estero, i collaboratori regionali hanno, altresì, libero accesso a tutti gli aeroporti, autoporti, stazioni ferroviarie, tranviarie, marittime, a bordo di piroscafi e degli aerei, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tranvie, autocarri, stive di piroscafi, contenitori ed in qualsiasi altro mezzo di trasporto per i compiti ad essi affidati, previa intesa con il personale dirigente.

I collaboratori regionali delegati possono inoltre:

a) procedere al prelievo di campioni di vegetali o prodotti vegetali per i necessari esami;

b) elevare verbali relativi ad infrazioni alla presente legge ed altre norme vigenti nonché rilevare gli inconvenienti che danno luogo ai provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 4;

c) proporre ai competenti organi regionali la adozione degli atti di divieto di commercializzazione, nel territorio regionale, di piante, parti di piante e di semi infetti o portatori di germi di malattie.

Art. 6.

I conduttori di vivai e di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo di denunciare al presidente della giunta regionale la comparsa, nelle rispettive aziende, di parassiti animali o vegetali, di sintomi dei loro attacchi o di altre malattie che si verifichino

con modalità tali da compromettere la sanità delle coltivazioni perché o non conosciute o non più contenibile con i mezzi terapeutici correnti.

I conduttori di vivai o di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo di denunciare ogni anno alla giunta regionale la superficie dei terreni a vivaio e dei servizi, la loro ubicazione e le specie coltivate in ogni singolo appezzamento.

La omissione della denuncia comporta la sospensione della autorizzazione. Nel caso di ripetute omissioni può procedersi anche alla revoca della autorizzazione.

Art. 7.

La Regione, con apposito regolamento, può istituire una certificazione di controllo volontario genetico e sanitario per singola specie interessante il settore vivaistico. L'elenco delle specie sarà fissato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Le autorizzazioni di cui al precedente art. 1 possono riguardare:

a) la produzione di materiale da riproduzione per fiori, di piante orticole e da frutto e di piante ornamentali;

b) la commercializzazione di materiale da riproduzione per fiori, piante ornamentali, piante orticole e da frutto;

c) la rivendita di sementi.

Può essere, inoltre, concessa una autorizzazione provvisoria, per un periodo massimo di due anni, agli operatori agricoli che intendono dedicarsi temporaneamente alle produzioni di cui alla lettera *a*) del comma precedente.

Art. 9.

L'esercizio dell'attività vivaistica e di commercializzazione delle piante, parti di piante e di sementi senza la prescritta autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa da due milioni a dieci milioni di lire.

La commercializzazione di materiale proveniente da vivai non autorizzati a norma della legge 18 giugno 1931, n. 987, è punita con una sanzione amministrativa da un milione di lire a cinque milioni di lire.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 6, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo, comporta una sanzione amministrativa da cinquantamila lire a cinque milioni di lire.

Art. 10.

I comuni sono delegati ad accertate le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 9, secondo comma, e a comminare le sanzioni amministrative previste al precedente art. 9. Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnato al trasgressore e, quando ciò non fosse possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

Il sindaco, sentiti anche gli interessati, quando questi ne facciano richiesta, entro quindici giorni dalla avvenuta notifica o consegna del verbale, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per la notificazione, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.

L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo: contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria competente del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Decorso il termine previsto per il pagamento, e qualora non sia stata fatta opposizione avanti all'autorità giudiziaria competente, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

Le somme riscosse ai sensi del primo comma dell'art. 9 della presente legge sono introitate nel bilancio della Regione, mentre quelle riscosse ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 9 sono introitate nel bilancio del comune interessato.

Art. 11.

La vigilanza sui consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi dell'art. 14, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, spetta al consiglio e alla giunta regionale.

Sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale:

a) i regolamenti;

b) i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni;

c) le deliberazioni relative alla contribuzione da porre a carico dei consorziati.

Art. 12.

Al fine di favorire l'allestimento in aree pubbliche attrezzate per la commercializzazione di piante, parti di piante e sementi, la giunta regionale, sentito il parere dela commissione di cui al precedente art. 2, può concedere ai comuni specifiche agevolazioni finanziarie.

La legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione provvederà a stabilire il tipo di agevolazione da concedersi ed i relativi stanziamenti.

Art. 13.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 luglio 1982

TURCI

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. 35.

Legge regionale 30 maggio 1975, n. 38: « Disciplina del commercio nei mercati all'ingrosso ». Integrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 89 *del* 30 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 38, è aggiunto il seguente art. 15-*bis* - Calendario Mercati Bestiame:

« I mercati del bestiame hanno luogo solo nelle giornate prestabilite dal calendario regionale fissato per il successivo anno dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 15 dicembre di ogni anno.

Agli effetti di cui al precedente comma, gli enti gestori, sia per quanto concerne la istituzione dei nuovi mercati, sia per la modifica od integrazione delle giornate già inserite nel calendario regionale del precedente anno, dovranno inoltrare apposita istanza al presidente della giunta regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 luglio 1982

TURCI

(4192)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822580)